

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

Regolamento per l'applicazione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale di cui all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 30/12/2019

Sommario

Art. 1	Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019	Pag. 3
Art. 2	Attività oggetto dell'agevolazione	Pag. 3
Art. 3	Esclusioni	Pag. 3
Art. 4	Calcolo del contributo	Pag. 3
Art. 5	Presentazione delle domande	Pag. 4
Art. 6	Entrata in vigore del regolamento	Pag. 5

Articolo 1

Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019

1. Il Comune di Angolo Terme istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione in favore dei soggetti di cui al successivo art. 2, che procedono alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi o all'ampliamento, per almeno il 5% della superficie calpestabile dei locali già in uso, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale.

Articolo 2

Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura, nei medesimi locali occupati prima della chiusura, di esercizi operanti nei settori:
 - dell'artigianato;
 - del turismo;
 - della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - del commercio al dettaglio;
 - della somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 3

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - gli esercizi di compro oro, definiti ai sensi del D. Lgs. n. 92 del 25 maggio 2017;
 - le sale per scommesse;
 - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
 - i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
 - le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 4

Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo per l'anno di riapertura o

- di ampliamento, e per i tre anni successivi.
2. L'importo del contributo è pari al 20% della sommatoria degli importi dovuti e regolarmente pagati dal soggetto richiedente a titolo di IMU, di TASI e di TARI nell'anno precedente rispetto a quello in cui viene presentata la domanda di concessione del contributo. In caso di soppressione dei tributi di cui al periodo precedente, la misura del contributo è da riferirsi ai nuovi tributi che sostituiscono quelli soppressi. L'importo di ciascun contributo è determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
 3. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo di cui al comma 2 è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
 4. L'importo del contributo per ogni singolo soggetto richiedente è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione.
 5. I contributi sono concessi, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, come disciplinato dall'art. 5, fino al completo esaurimento delle risorse attribuite dal competente Ministero, e saranno erogati solo dopo l'assegnazione al Comune da parte del stesso Ministero.
 6. L'importo del contributo per ciascuna annualità e per ogni singolo beneficiario, calcolato ai sensi del presente articolo, non potrà in ogni caso superare la soglia massima di € 500,00.
 7. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal D.L. n. 34/2019 o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono inviare l'istanza a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo@pec.comune.angoloterme.bs.it, esclusivamente dal 1° gennaio al 28 febbraio, utilizzando il modello predisposto dal Comune, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di legge, messi a disposizione sul sito web www.comune.angoloterme.bs.it, sezione "Uffici e Servizi", sottosezione "Tributi".
2. L'istanza pervenuta al di fuori del periodo di cui al comma 1 e/o inoltrata con modalità diverse da quelle di cui al medesimo comma 1, non sarà ritenuta valida neppure per le annualità successive.
3. L'istanza presentata e non ammessa a beneficiare del contributo per qualsiasi motivo, ivi compreso l'esaurimento dei fondi disponibili, non verrà presa in considerazione neppure per le annualità successive e l'interessato dovrà quindi ripresentare l'istanza per l'anno successivo, nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.

4. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determinerà la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività presso gli uffici comunali competenti.
5. L'Ufficio comunale competente, qualora lo ritenesse necessario, potrà richiedere al soggetto chiarimenti, informazioni e/o integrazioni, che lo stesso dovrà fornire entro i termini indicati, pena l'esclusione della domanda.
6. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 6

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.